

Codice A1820C

D.D. 2 marzo 2023, n. 635

R.D. 523/1904 - Pratica n°N1215 - Comune di Coggiola (BI)_ Richiesta di Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 - per "Realizzazione sentiero escursionistico - Bando GAL "IMMAGINA...TRA IL VERDE DELLA VALSESSERA" nuova passerella rio Ronchetto e guado rio Valberca/Orbeante".



ATTO DD 635/A1820C/2023

DEL 02/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Pratica n°N1215 – Comune di Coggiola (BI)_ Richiesta di Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 – per “Realizzazione sentiero escursionistico - Bando GAL "IMMAGINA...TRA IL VERDE DELLA VALSESSERA" nuova passerella rio Ronchetto e guado rio Valberca/Orbeante”.

Premesso che,

in data 05/01/2023, al nostro protocollo n.419/A1820C, il Comune di Coggiola (comune capofila per la realizzazione dei lavori in oggetto), ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione di un percorso escursionistico ciclopedonale, in particolare per la realizzazione di una nuova passerella sul rio Ronchetto in comune di Portula e di un guado sul rio Valberca/Orbeante a confine tra il comune di Portula e il comune di Pray, successivamente integrata con note, registrate al nostro protocollo con n. 546 in data 09/01/2023 e n. 2652 in data 23 gennaio 2023;

poiché i lavori interferiscono con i corsi d’acqua demaniali denominati rio Ronchetto e rio Valberca/Orbeante è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. forestale Corrado Panelli e dal dott. Geologo Massimo Biasetti, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

si è preso atto della DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 22 del 13 luglio 2022 “APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, RICREATIVA E A SERVIZIO DELL'OUTDOOR E DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA" - OPERAZIONE 7.5.2 DEL PSL DEL GAL MONTAGNE BIELLESI TRA I COMUNI DI COGGIOLA, CREVACUORE, PORTULA E PRAY. ” del comune di Portula;

si è preso atto della DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 50 del 11 luglio 2022 “Immagina tra il verde della Valsessera – percorso escursionistico a collegamento dei Comuni di Crevacuore, Coggiola e Pray - CUP: D34H22000660005”. Approvazione in linea tecnica della

progettazione definitiva ” del comune di Pray;

in data 01/02/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

con email del 06/02/2023, il comune di Coggiola, a seguito dell'incontro del 02/02/2023 tra i sindaci dei comuni convenzionati, ha comunicato quanto segue:

- in prossimità del guado verranno poste delle sbarre mobili e idonea cartellonistica di avviso, prescrizione e segnalazione;
- per quanto riguarda la passerella esistente che collega i Comuni di Coggiola e Pray, non verrà più inserita nel percorso e ne verrà precluso il transito pedonale, in attesa di procedere con verifiche in ordine alla titolarità dell'opera e alla stabilità;

con nota prot. n.868 del 21/02/2023 trasmessa via pec e protocollata in data 22/02/2023 al n°8173/A1820C, il comune di Coggiola, ha comunicato che il tratto di percorso ciclopedonale in progetto nel territorio di Crevacuore verrà spostato all'esterno dell'area demaniale e della fascia di esondazione;

la Provincia di Biella con nota prot. n°693 del 12/01/2023 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), trasmesso al comune di Coggiola e pervenuto per conoscenza allo scrivente Ufficio in data 12/01/2023 al prot. n°1030/A1820C;

considerato che, a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, abrogato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16/12/2022 n. 10/R .

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n°1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni dei relativi canoni".;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Coggiola a realizzare, la passerella sul rio Ronchetto in comune di Portula e il guado sul rio Valberca/Orbeante a confine tra il comune di Portula e il comune di Pray, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, dando atto che il tratto di percorso pedonale in comune di Crevacuore compreso in area demaniale e in area esondabile, non è da intendersi autorizzato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi in oggetto potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati grafici allegati all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. dovrà essere realizzato un opportuno taglione nell'estremità di valle del guado in progetto;
4. al fine di evitare condizioni di pericolo, dovrà essere garantita la sicurezza e l'incolumità degli utenti, pertanto dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti per garantire la pubblica e privata incolumità, anche attuando l'interruzione del transito della viabilità stessa;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discarica autorizzata;
6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
7. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in

prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

8. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2024, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
10. premesso che le lavorazioni dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
12. l'eventuale operazione di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R."*, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
13. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
14. il comune di Coggiola dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
15. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua sopra nominati;
16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
17. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tubazione, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
18. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico

- interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
19. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
 20. durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
 21. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale, da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 06 Dicembre 2004 e s.m.i..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:
Ing. Maurizio di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo